



Informazione alla cittadinanza

Ai sensi della D.G.R. 312 del 09.03.2020 - Allegato A.1

CONTROLLI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Ai sensi della Legge Regionale 19/2015, come previsto dall'articolo 9 del d.p.r. 74/2013, sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

L'attività di controllo è svolta dalle Autorità Competenti per territorio (Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le Province) o da altri enti (soggetti esecutori) delegati allo scopo dalle stesse Autorità competenti¹.

Azienda Multi Servizi S.p.A. è il Soggetto Esecutore individuato dal Comune di Ascoli Piceno per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici siti nei territori di competenza.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI?

Il responsabile d'impianto² deve:

- ✓ **creare il libretto d'impianto** con la collaborazione del manutentore³ e **conservarlo, tenendolo successivamente aggiornato;**
- ✓ **dichiarare** all'Autorità competente, o all'ente da essa delegato, **l'esistenza dell'impianto**, inviando le pertinenti pagine del libretto (**nei territori di competenza di Azienda Multi Servizi S.p.A. provvede il manutentore/installatore per conto del responsabile impianto**)⁴
- ✓ **far eseguire due tipi di controlli periodici** sull'impianto:

1) la **manutenzione ordinaria**, obbligatoria per tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, secondo la periodicità dichiarata per iscritto dall'installatore o dal manutentore⁵;

2) il **controllo dell'efficienza energetica** (da eseguirsi da parte del manutentore in concomitanza con una manutenzione ordinaria), con invio dei risultati all'Autorità Competente (sempre a cura del manutentore) e pagamento del segno identificativo (bollino), obbligatorio nei seguenti casi:

- impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
- scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, di potenza termica utile nominale di almeno di 10 kW;
- impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

Periodicità per il controllo dell'efficienza energetica e invio del relativo rapporto con bollino:

Le periodicità sono stabilite dall'Allegato 3 alla L.R. 19/2015 e variano secondo la tipologia e la potenza dell'impianto⁶

Occorre eseguire il controllo entro la fine del mese in cui capita la scadenza definita nell'Allegato 3⁷.

Per impianti nuovi, ristrutturati o in cui è stato sostituito il generatore (caldaia), la data da prendere a riferimento per il rispetto della periodicità stabilita dall'Allegato 3 è quella del primo controllo di efficienza energetica⁸

- ✓ In caso di **impianti inutilizzati**, è possibile **disattivare l'impianto sul Catasto Unico Regionale** inviando apposita comunicazione all'Autorità Competente utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale: se non si procede alla disattivazione, le scadenze di cui sopra e i relativi obblighi continuano a decorrere. In caso di disattivazione, gli obblighi di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica sono sospesi e riprendono dalla data di riattivazione dell'impianto⁹
- ✓ Ogni volta che cambia il Responsabile dell'Impianto¹⁰ occorre inviare la relativa comunicazione all'Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.

ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO

È obbligatorio **installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi** nei condomini e negli edifici con **impianto di riscaldamento centralizzato** o riforniti da una **rete di teleriscaldamento**, come previsto dal D. Lgs. 102/2014 e successive modifiche.

QUALI IMPIANTI VENGONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO E ISPEZIONE?

Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell'efficienza energetica: vedi precedente punto 2)¹¹. L'Autorità competente (o l'ente delegato) esegue sul proprio territorio tali controlli documentali e ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti e garantire così un parco impianti più efficiente e sicuro, a tutela delle persone e dell'ambiente.

L'ispezione è preannunciata da una lettera di avviso spedita almeno 15 giorni prima del giorno stabilito e che contiene tutte le istruzioni necessarie anche per concordare un orario o un giorno differente.

COSA VIENE CONTROLLATO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO?

- ✓ Viene verificato il **rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione**, tra cui il libretto d'impianto. **Se non si esegue la manutenzione** secondo la cadenza stabilita e non si adempie alle eventuali diffide, si incorre in **sanzioni fino a 3.000 euro**. La **mancanza del libretto d'impianto** e la **mancata comunicazione dell'esistenza dell'impianto** comportano una sanzione fino a **3.000 euro**.
- ✓ Viene verificato il **rispetto della cadenza per il controllo dell'efficienza energetica stabilita dall'Allegato 3**, delle relative **prestazioni di efficienza energetica e degli altri obblighi di legge**. In caso di **inadempienze** e inosservanza delle eventuali diffide, si incorre in **sanzioni fino a 3.000 euro**. Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il **costo dell'ispezione in campo**, variabile secondo la potenza dell'impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/2015¹². **Per impianti in regola l'ispezione è gratuita.**

Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche **l'avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e l'avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi**. In caso di inadempimento, si rischia una **sanzione da 500 a 2.500 euro**.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito della Regione Marche alla voce "Impianti termici":

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici>

COME CONTATTARE AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.?

I nostri uffici sono situati in Via T. Mamiani 29 a San Benedetto del Tronto e rispettano i seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00. Per informazioni:

- ☎ 0735 31 70 66
- @ info@impiantitermici.ap.it
- 🌐 impiantitermici.ap.it

Note

¹ Autorità Competenti della Regione Marche:

Provincia di Pesaro	Comune di Senigallia	Provincia di Fano
Comune di Pesaro	Comune di Jesi	Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Fano	Provincia di Macerata	Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ancona	Comune di Macerata	Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Ancona	Comune di Civitanova Marche	

² L'occupante (l'affittuario o chi dispone dell'unità immobiliare a qualsiasi titolo) in caso di singole unità immobiliari residenziali; Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

L'amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali).

Il Terzo Responsabile che, nei casi previsti dalla legge, subentra nella responsabilità dell'impianto e risponde del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

³ Per gli impianti nuovi, tale adempimento (creazione del libretto) è in capo all'installatore.

⁴ Con l'entrata in vigore del Catasto unico regionale telematico degli impianti termici (CURMIT), la notifica dell'esistenza dell'impianto mediante la creazione del libretto, nonché i successivi aggiornamenti dello stesso, diventano un adempimento in capo all'installatore e/o al manutentore.

⁵ La periodicità va dichiarata per iscritto mediante la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di Manutenzione (DFM) che dovrà essere rilasciata al responsabile d'impianto dall'installatore per i nuovi impianti (se non provvede l'installatore provvederà il manutentore al primo intervento utile) e dal manutentore per gli impianti esistenti; per gli impianti da sottoporre anche al controllo di efficienza energetica (vedi punto 2), la DFM va inoltre spedita dal tecnico all'Autorità competente tramite CURMIT.

⁶ Per esempio, sulle caldaie domestiche monofamiliari alimentate a gas, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica corredato di bollino va inviato con cadenza quadriennale.

⁷ Per esempio, in una caldaia a metano di potenza utile pari a 25 kW per cui è stato eseguito il controllo dell'efficienza energetica e pagato il bollino da 14 euro il 20 marzo 2018, occorrerà eseguire il successivo controllo, con annesso pagamento del bollino, entro il 31 marzo 2022; se, ad esempio, per rispettare la scadenza del 31 marzo 2022, si esegue tale controllo il 15 gennaio 2022, il successivo controllo andrà fatto entro il 31 gennaio 2026, ovvero sempre entro la fine del mese in cui capita la scadenza dei quattro anni dalla data del precedente controllo con pagamento del bollino.

⁸ In occasione di tale controllo iniziale, non si deve pagare il bollino.

⁹ Attenzione: sono considerati impianti termici o generatori disattivati solo quelli privi di parti essenziali senza la quali non è possibile il funzionamento e quelli non fisicamente collegati ad una fonte di energia. La comunicazione va accompagnata obbligatoriamente da un'attestazione di terzi (tecnico o ente gestore della fornitura in caso di distacco dalla rete). La comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di disattivazione.

La data di riattivazione dell'impianto è la data di esecuzione del controllo di efficienza energetica effettuato in occasione della riattivazione dell'impianto.

¹⁰ Ad esempio nel caso di vendita dell'immobile o di cambiamento dell'affittuario, con contratto d'affitto almeno annuale.

¹¹ - impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;

- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;

- scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento di potenza termica utile nominale di almeno di 10kW;

- impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

¹² Per esempio, per una caldaia fino a 35 kW di potenza il costo previsto per l'ispezione è di 80 euro.



Azienda Multi Servizi S.p.A.



**Comune
di Ascoli Piceno**
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PER ATTIVITÀ PARTIGIANA



HAI CONTROLLATO LA CALDAIA?

PERCHÈ FARLO:

CON LA MANUTENZIONE PERIODICA
DELLA TUA CALDAIA POTRAI

- 🔥 **GARANTIRTI SICUREZZA**
- 🔥 **RIDURRE I CONSUMI**
- 🔥 **RISPETTARE L'AMBIENTE**
- 🔥 **EVITARE SANZIONI**

ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI TERMICI

Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti e per la restante parte del territorio alle Province, ai sensi della L.R. 19/2015.

**RIVOLGITI SUBITO AL TUO MANUTENTORE DI FIDUCIA ANCHE PER
VALUTARE LE OPPORTUNITÀ DI INTEGRAZIONE DEL TUO IMPIANTO
TERMICO CON UNA FONTE RINNOVABILE PER TAGLIARE LE BOLLETTE.**

www.regione.marche.it/impiantitermici

RIPRENDONO LE ISPEZIONI AGLI IMPIANTI TERMICI

RIVOLGITI SUBITO AL TUO MANUTENTORE DI FIDUCIA

Per info puoi consultare il sito dell'Azienda Multi Servizi S.p.A.

<https://www.impiantitermici.ap.it/>